

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà " Cesare Alfieri " 1996-2010*

**Avv. Elisa Anselmi**

**Avv. Federico Orso**

**Dott. Alessio Genito**

**Dott.ssa Caterina Bresci**

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

---

Firenze, 27.11.18

Spett.le FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TS RM E  
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,  
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

OGGETTO: parere lavoro con partite iva.

In riscontro alla Vostra richiesta di parere di cui all'oggetto si rileva che in forza dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 vige una presunzione legale di lavoro subordinato che è applicabile ai collaboratori che svolgono prestazioni di lavoro esclusivamente personali [requisito n. 1], continuative [requisito n. 2] e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro [requisito n. 3].

Ciò significa che in un eventuale contenzioso in cui l'operatore intenda far dichiarare la natura subordinata del rapporto con tutte le conseguenze di legge in termini retributivi e contributivi, spetterà allo stesso di dover provare la sussistenza di tali tre requisiti e che la conferma degli stessi comporterà il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato.

Tuttavia, il legislatore statuisce che la presunzione non si applica alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Quindi gli iscritti ai Vostri ordini oggi non beneficiano della presunzione, con la conseguenza che per far dichiarare la natura subordinata del rapporto occorrerebbe dimostrare non solo la sussistenza dei tre requisiti di cui sopra ma la effettiva etero-direzione del rapporto ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Ciò premesso, per capire se sia possibile far riconoscere lo status di lavoratore subordinato, occorrere dunque valutare in ogni specifico caso la ricorrenza dei tre requisiti di cui sopra e dell'etero-direzione del rapporto.

Con i migliori saluti

STUDIO LEGALE PICCIOLI

---

**Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze**

**Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718**

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it)

**Studio Secondario**

Via Roma n.37 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

**Studio Secondario**

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

**Studio Secondario**

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma